



**COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**  
**CITTA' METROPOLITANA di MESSINA**

**III Settore - Servizi Tecnici**

**DETERMINAZIONE N. 22 DEL 02/02/2024**

**REGISTRO GENERALE N. 62 DEL 02/02/2024**

**OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI MQ. 10,00 DI SUOLO PUBBLICO NELLA VIA UMBERTO DI QUESTO COMUNE, PER L'ESERCIZIO INERENTE LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI.**

Il giorno **02/02/2024** nella Casa Comunale, il sottoscritto **Giuseppa Cavolo** nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del **III Settore - Servizi Tecnici** giusta determinazione del Sindaco n.01 del 02/01/2024, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

**OGGETTO:** CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI MQ. 10,00 DI SUOLO PUBBLICO NELLA VIA UMBERTO DI QUESTO COMUNE, PER L'ESERCIZIO INERENTE LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI.

**VISTA** l'istanza assunta al protocollo di questo Ente in data 20.11.2023 al n° 7798, presentata dal Sig. Roberto CARIOLA, nato Paternò (CT) il 01.02.1984 ed ivi residente in via Zafiro n° 17, nella qualità di socio delegato e comproprietario con il sig. RINAUTO Mario nato a Paternò il 07.02.1987 ed ivi residente in via G. Marconi n° 162, dell'impianto di distribuzione carburanti esistente sito nella via Umberto di questo comune;

**ACCERTATO** che i predetti comproprietari, hanno titolo per richiedere l'occupazione di suolo pubblico, in forza dell'atto di compravendita redatto a Catania in data 27.10.2020 dal Notaio Avv. Onorio TESTONI BLASCO di SCIACCA, di Ferdinando Rep. N° 3998 - Raccolta n° 3164, e registrato a Catania il 17.11.2020 n° 33207 Serie 1T;

**PRESO ATTO** che i luoghi oggetto della presente richiesta sono stati destinati fino agli inizi degli anni 2000, a spazio per la distribuzione dei carburanti e che a tutt'oggi sono ancora presenti impianti interrati e strutture fuori terra;

**TENUTO CONTO** che questo comune non dispone di altro impianto di distribuzione carburanti e che la carenza di ciò comporta disagio per i cittadini muniti di mezzi di locomozione ed agricoli, in quanto costretti ad effettuare il servizio di rifornimento nei comuni limitrofi;

#### **RICHIAMATI**

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale;
- l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

**RITENUTO** pertanto di poter accogliere la richiesta, in considerazione che trattasi di attività simile a quella precedente;

### **DETERMINA**

**DI CONCEDERE** al Sig. Roberto CARIOLA, nato Paternò (CT) il 01.02.1984 ed ivi residente in via Zafiro n° 17, nella qualità di socio delegato e comproprietario con il sig. RINAUTO Mario nato a Paternò il 07.02.1987 ed ivi residente in via G. Marconi n° 162, per la durata di anni 9 (nove) rinnovabili alla scadenza, mq. 10,00 di suolo pubblico nella via Umberto di questo Comune, per l'esercizio inerente la distribuzione di carburanti.

La concessione è soggetta al pagamento annuale della tassa comunale nel rispetto del sopra citato regolamento canone unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale, nonché delle seguenti prescrizioni:

1. *La presente concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'occupazione permanente di suolo pubblico viene concessa per impianti di distribuzione carburanti.*
2. *La manutenzione dell'area dovrà essere curata ad esclusivo carico del Concessionario sotto l'aspetto igienico-sanitario, del decoro e della conservazione.*
3. *La concessione ha carattere personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione ed incameramento della cauzione, oltre l'eventuale risarcimento dei danni causati al Concedente ed il rimborso delle spese sopportate dallo stesso. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale previa domanda di cambiamento di intestazione da parte del Concessionario.*
4. *La Concessione è ad uso esclusivo ad "impianti di distribuzione di carburanti" quindi è vietato al Concessionario di mutare tale uso, senza permesso scritto del Concedente, di sublocare o cedere, tutta o in parte, l'area anche gratuitamente, fatta eccezione per la gestione degli impianti. E' fatto espresso divieto al Concessionario di costituire diritti a favore di terzi sull'area oggetto della presente concessione.*

5. *Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del gestore degli impianti sia di distribuzione carburante che di autolavaggio, e così pure subentri nelle gestioni stesse. I gestori risponderanno per ogni responsabilità solo al Concessionario il quale è l'unico interlocutore riconosciuto dal Concedente.*
6. *Il Concessionario dovrà pagare la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche quantificata dall'Ente gestore dell'entrata. Tale tassa è soggetta a variazione per eventuale aggiornamento tariffario.*
7. *Il canone annuo della concessione dovrà essere effettuato dal Concessionario, senza necessità di emissione di avviso o altra comunicazione da parte del Concedente, entro il giorno 10 gennaio di ogni anno. Il Concessionario non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Per nessun motivo il canone potrà essere ridotto oppure compensato, nemmeno parzialmente.*
8. *Ad esclusivo onere del Concessionario, che assume espresso obbligo in tal senso, la realizzazione dell'impianto di distribuzione carburante, oltre all'acquisizione di ogni pertinente e necessaria autorizzazione per l'effettivo avvio dell'attività.*
9. *L'attività dovrà essere avviata entro 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione, in conformità alle normative di Legge per l'esercizio di suddetta attività. A tal senso dovrà provvedere a: - presentare al Comune di San Salvatore di Fitalia, le richieste di autorizzazione necessarie allo svolgimento dell'attività di vendita di carburanti per uso autotrazione, anche in relazione alle eventuali autorizzazioni edilizie; - eseguire a proprio nome gli allacciamenti alle reti; - adottare nel corso della gestione, a propria cura e spese, le procedure di autocontrollo previste dalla Legge; - versamento delle tasse locali nel tempo vigenti;*
10. *Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell'area locata, nonché delle strutture necessarie per lo svolgimento della propria attività.*
11. *Il Concedente prende atto che l'area concessa sarà utilizzata dal Concessionario per il mantenimento di un impianto distribuzione di carburante ed attività annesse, comprensivo di tutte le necessarie strutture soprassuolo e sottosuolo.*
12. *Qualora il Concessionario contravvenga a tali obblighi, il Concedente ha diritto a chiedere la risoluzione dell'atto di concessione per inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e il Concessionario sarà tenuto al risarcimento del danno.*
13. *Al termine della concessione, per scadenza o per recesso, il Conditore provvederà a proprio cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato ed alla rimessione dell'area in pristino stato, libera e sgombra e nello stato dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto.*
14. *Il Concessionario è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contenuti nel presente atto concessorio nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose, al Concedente e/o di qualunque soggetto terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - all'attività aziendale svolta.*
15. *Il Concessionario si impegna ad idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dalla normativa tutta vigente.*
16. *A tal fine dovrà stipulare, in relazione all'esercizio delle proprie attività, idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi, esonerando pertanto il Concedente dal risarcimento di eventuali danni che gli impianti installati dal Concessionario potessero arrecare a cose e/o persone del Concedente stesso e/o di terzi. Il Conditore si impegna a mantenere attive - per l'intera durata del presente atto di concessione - la suddetta polizza o altre di analogo portata.*
17. *Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti di terzi. Il Concedente è in ogni caso esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.*
18. *La presente concessione può essere sempre revocata dal Concedente con atto motivato e per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, senza diritto del Concessionario ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso.*
19. *Il Concessionario può sempre rinunciare alla presente concessione, con l'obbligo di darne comunicazione scritta al Concedente. In difetto sarà soggetto alla determinazione di una penale definita in applicazione alle leggi vigenti.*
20. *Il Concessionario decade dalla presente concessione nei seguenti casi con obbligo da parte dello stesso di*

Determinazione n. 22 del 02/02/2024

*restituire l'area nelle stesse condizioni al momento della consegna:*

21. *mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre tre mesi dalla scadenza*
22. *mancato rispetto dei divieti di cui agli artt. 3 e 4; - mutamento non autorizzato dell'area prevista dal presente atto.*
23. *Il presente atto ed i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione dovranno essere custoditi ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dal Comune.*
24. *Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.*

Si trasmette copia della presente agli Uffici di Segreteria e Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile  
III Settore - Servizi Tecnici  
Giuseppa Cavolo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Salvatore di Fitalia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giuseppa Cavolo in data 02/02/2024

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il 02/02/2024 mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 02/02/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Maria Gabriella Crimi